

L'ECONOMISTA

GAZZETTA SETTIMANALE

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI

Anno VIII — Vol. XII

Domenica 27 Novembre 1881

N. 395

Il trattato di commercio fra l'Italia e la Francia

Gravissimo è il compito che si propone un Governo quando intende di indirizzare ad un determinato svolgimento le forze economiche di un paese mediante delle leggi. La via che una nazione deve prendere per raggiungere una metà di maggiore prosperità è segnata da una serie così complicata e così numerosa di elementi, che la mente più illuminata, più penetrante, più capace non può abbracciarne e quindi valutarne se non una piccola parte. Dal che deriva che le idee individuali che servono a formulare i giudizi sopra gli atti che la nazione dovrebbe compiere o non compiere per raggiungere più presto e più agevolmente la meta, non solo mancano di quel criterio assoluto, che è sempre un desiderio nelle cose umane, ma sono anche tra le più relative nel campo dei fatti sociali. Ond'è che i provvedimenti legislativi economici non possono mai rappresentare *la economia*, ma soltanto *un sistema* di economia che può essere ritenuto dai legislatori più o meno atto a produrre il benessere del paese, ma che difficilissimamente è inattuabile poichè appunto non può essere inalzato che sulla base di quella piccola parte di elementi, di cui il legislatore stesso può tener conto, mentre può essere in opposizione a tanti altri elementi, tuttavia efficaci nei fatti economici.

È su questa semplice osservazione che troviamo riscontro (i lettori non credano che vogliamo fare della malignità) nelle predizioni meteoriche a cui si abbandonano molto facilmente coloro che non conoscono o che non vogliono conoscere la indefinita molteplicità delle cause che producono i movimenti atmosferici, e, diciamo su questa semplice considerazione che si fonda la dottrina economica del *libero scambio*.

Nessuno si nasconde che, specialmente date le odierne condizioni economiche dei diversi paesi, la proclamazione piena ed intera del libero scambio porterebbe dei gravi squilibri, delle notevoli perturbazioni, dei danni anche enormi, ma nessun dubbio anche, che solamente col libero scambio, la produzione, l'industria ed il commercio potrebbero indirizzarsi nel *loro modo naturale*, ritraendo cioè dalla natura il massimo vantaggio, ottenendo infine dalla stessa somma di lavoro il massimo prodotto.

Non abbiamo bisogno di dirlo ai nostri lettori; noi liberi scambisti per convinzione profonda, nel giudicare di un trattato di commercio non potremo dire che esso è *buono* od è *cattivo*, se non spiegando la relatività dei due aggettivi, i quali cioè per noi non possono aver altro significato che essere meno male

in paragone alla enormezza delle tariffe generali, vergognose batterie peggiori degli Armstrong e dei Krupp, di cui si arma presentemente ciascun popolo per bombardare ad ogni istante il popolo vicino.

Il trattato di commercio non ci rappresenta altra cosa che un provvedimento col quale si disarmano alcuni dei cannoni formanti la formidabile batteria.

Lo abbiamo già detto in un precedente articolo, il libero scambio è una verità che deve farsi strada attraverso le tenebre degli interessi individuali, e come ogni altra verità finirà col trionfare; i trattati di commercio hanno portato l'immenso vantaggio di far comprendere che un regime di proibizione o di tariffe generali riuscirebbe assolutamente intollerabile. — E già un gran passo, perchè ci lascia vedere la possibilità che il protezionismo si combatta col protezionismo.

Ed è prova della verità di quanto affermiamo il fatto che la Francia, dove più spiccata in questi ultimi tempi si manifestò la influenza del protezionismo, volle con evidente sollecitudine venire alla conclusione di un trattato di commercio con l'Italia, e cercò di appianare ogni difficoltà sorta nelle stipulazioni e lasciò comprendere chiaramente quanto vivo fosse il suo desiderio di riuscire nello scopo. — Entreranno in tal fatto senza dubbio le vicende politiche accadute nello scorcio di quest'anno ed avranno determinato il Governo francese ad opporsi alle tendenze economiche di molti ed influenti personaggi francesi, onde secondare le necessità politiche della repubblica, ma, in fin dei conti, fu la Francia che volle ad ogni costo venire alla stipulazione del trattato, e l'Italia fece dinanzi al mondo la figura di accondiscendere ai vivi desideri della sua vicina.

Non è dubbio però che la esistenza di queste favorevoli disposizioni del governo francese rende più grave la responsabilità dei negozianti italiani, i quali naturalmente devono porgere nel trattato una prova di aver saputo sfruttare di uno stato di cose vantaggioso agli interessi italiani, mercè le particolari condizioni politiche in cui si trovavano i rapporti dei due paesi.

Premesse le quali idee generali i nostri lettori possono comprendere che, nel giudicare del trattato di commercio concluso il 3 novembre corrente a Parigi tra l'Italia e la Francia, noi potremmo partire da due opposti punti di vista. O paragonarlo al nostro ideale, il libero scambio, o paragonarlo al peggiore dei mali, le tariffe generali dei due paesi. Il giudizio diverrebbe differente secondo il termine di paragone.

Riconosciamo però di dover scrivere secondo le condizioni odierne delle relazioni economiche internazionali, e quindi in questo come negli altri articoli che pubblicheremo intorno a questo importante

documento, esamineremo l'atto stesso in rapporto alle relazioni preesistenti tra i due paesi.

Diamo più innanzi la traduzione del testo del trattato e della relazione colla quale il Ministero francese lo ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 5 corrente. — Ci riserviamo di pubblicare nel prossimo numero la relazione con cui il Ministero italiano lo ha presentato alla nostra Camera dei deputati.

Per ora noi non faremo che alcune considerazioni generali, attendendo non solo di esaminare più analiticamente noi stessi le tariffe del trattato, ma che anche le opinioni di coloro che ne sono direttamente interessati si manifestino, sia per vagliarle, sia per farne tesoro.

Il carattere generale che domina nel trattato ci sembra essere il seguente: — L'Italia ottenne larghe concessioni per la sua esportazione in Francia dei prodotti agricoli e delle materie prime (meno i cereali ed il bestiame, dichiarati esclusi), la Francia ottenne in cambio delle concessioni per i suoi prodotti manufatti che entrano in Italia. — Ora non vi è dubbio che un tale principio sancito nel trattato dalla firma dei negozianti italiani suonerebbe come una condanna alla nostra vita industriale e come una dichiarazione d'impotenza; condanna e dichiarazione che il Ministero francese si è ben guardato dall'emettere nel suo *exposé des motifs* fatto alla Camera dei deputati. Ma d'altra parte conviene abbandonare le astrazioni e soprattutto le illusioni e giudicare sulla reale condizione delle cose. Possiamo ipocorgirci dei progressi delle nostre industrie quando paragoniamo lo stato attuale con quello che presentava l'Italia 10 o 20 anni or sono, e il nostro orgoglio, se modesto, potrà essere legittimo e giustificato, ma quando paragoniamo la condizione odierna delle nostre industrie a quelle degli altri paesi industriali è giuoco forza che affermiamo per amore del vero, che noi siamo ancora ben lungi dall'essere o da poter essere in un prossimo avvenire un paese industriale. Diciamo anzi di più: siamo un paese agricolo, perchè il terreno è naturalmente fertile, ma molto poco, molto poco per merito di noi italiani. Noi saremo ben contenti che potessimo dirci inferiori a tutti nelle industrie, ma che dal nostro suolo ricaviamo tutto quello che può darci.

Se adunque il trattato è improntato al principio di lasciar sfogo ai soli prodotti che abbiamo, e se, nelle concessioni fatte alla Francia non torna vantaggioso alle nostre industrie, in verità che non è da incolparne i negozianti, i quali si trovavano di fronte al dilemma o proteggere quello che speriamo, danneggiando quello che abbiamo, o proteggere quello che abbiamo danneggiando quello che speriamo. — La scelta non poteva esser dubbia in chi doveva tutelare interessi generali e non particolari.

Egli è ben vero che si corre intorno ad un circolo vizioso poichè le nostre industrie per poter sollecitamente vincere la prova e stabilirsi fortemente avrebbero bisogno che, almeno per qualche tempo, fosse eliminata la concorrenza straniera, ma questa eliminazione non si può ottenere che con altre concessioni cioè con danno delle produzioni che oggi abbiamo abbastanza prospere, sia per nostra fattura sia per la specialità del nostro suolo. Lo ripetiamo, chè altre volte svolgemmo su queste colonne tale concetto, un paese non può diventare industriale se non attraversando un lungo periodo di lotta; e la

lotta domanda a quando a quando ed ora quà ora là, vittorie e disfatte. Non sogniamo l'impossibile, non domandiamo che le pagine di un trattato di commercio ci diano quello che non possiamo ottenere se non col lavoro, colla perseveranza, col sacrificio e soprattutto collo studio; studio scientifico, tecnico e commerciale che manca assai alle nostre industrie.

Passiamo ora brevemente in rivista i punti principali del trattato e della tariffa annessa.

L'art. 17 del trattato stabilisce che ciascuno dei due governi farà approfittare all'altro qualunque favore, privilegio o ribasso nelle tariffe dei dazi tanto di importazione che di esportazione di articoli menzionati o no nel trattato, che una delle due nazioni abbia accordato o potesse accordare ad una terza potenza. — Così la clausola che suol chiamarsi: *della nazione più favorita* viene messa in attività in tutta la sua interezza, mentre nel trattato del 1877 e nei precedenti lo era soltanto per gli articoli compresi nel trattato. — Notiamo ancora che il trattato rimane in vigore per 10 anni e che può cessare nel 1° gennaio 1888 quando sia denunziato un anno prima, condizione questa ben importante per noi che abbiamo un trattato coll'Austria-Ungheria scadente appunto nel 1888. Passati i 10 anni il trattato s'intende prorogato indefinitamente quando da una delle parti non sia denunciato.

Quindi potrebbe il trattato stesso essere una base su cui modificare lentamente i rapporti commerciali mano mano che le mutate condizioni dei paesi lo rendessero necessario, ed, ove non sopravvengano le ragioni politiche a turbare i commerci ed i rapporti tra i due paesi, è sperabile che il fatto della scadenza non venga a dar pretesto a regimi provvisori od a quello delle tariffe generali.

In quanto alle voci del trattato ecco le principali mutazioni rispetto alla esportazione dall'Italia in Francia:

le uova, il burro, il pesce fresco d'acqua dolce, il riso, i fichi freschi, le mandorle, le noci, le nocciuole, le carrube, i semi oleosi, i medicinali vegetali, le statue, i laterizi, l'acido citrico, le cere, le terre coloranti, il talco polverizzato, sono dal nuovo trattato dichiarati esenti da dazi mentre erano colpiti in quello presentato il 1877;

ottennero invece diminuzioni, a paragone del 1877, i seguenti principali articoli:

il pollame da L. 15 a L. 5;
 il burro salato da L. 6 a L. 2;
 gli agrumi da L. 4 a L. 2;
 l'olio di ricino da L. 6 a L. 1;
 gli olii volatili di arancio o di limone da L. 120 a L. 100;
 la manna da L. 6 a L. 4;
 i marmi ed alabastri segati da L. 2 a L. 1.50;
 l'allume da L. 1.15 a L. 0.90;
 il vino da L. 5.50 a L. 5;
 le conterie ricotte di Venezia da L. 20 a L. 5.75;
 le conterie non ricotte di Venezia da L. 20 a L. 12;
 i filati di canapa e di lino che misurano meno di 2,000 metri da L. 15 a L. 15;
 li stessi se misurano più di 2,000 e meno di 3,000 metri da L. 15 a L. 14.50;
 i guanti di pelle da L. 1.50 e 2.20 per dozzina a L. 0.50 e 1.50 i bottoni da L. 0.80 a L. 0.40;

per contrario ebbero un aumento di dazio i seguenti prodotti:

le carni salate da L. 4 a L. 4. 50;

le carni fresche da L. 4. 50 a L. 3;

il salfato di chinino da L. 4 a L. 12 al chilogrammo.

Riguardo alla importazione della Francia in Italia sono esenti:

i filati di cotone, tulli, le mussole e ricami di cotone, il bestiame, il burro, i formaggi, l'aceto, le pelli (meno le verniciate e marrocchinate), il piombo, il zinco, armi, pesci sott'olio (meno le sardine), prodotti chimici;

sono invece diminuiti i dazi a paragone del 1877 per le seguenti voci:

il vino da L. 4. 50 a L. 4;

la cera da scarpe da L. 6 a L. 5;

le pelli verniciate da L. 85 a L. 75;

la lana pettinata pura da L. 180 a L. 170;

la lana pettinata con catena di cotone da L. 150 a L. 140;

i drappi di lana cardassata con catena di cotone da L. 100 a L. 93. 50;

i velluti di seta da L. 700 a L. 650;

i tessuti di seta a colori da L. 500 a L. 475;

i mobili da ebanisti da L. 50 a L. 40;

le carte da parati da L. 25 a L. 20;

le mercerie fini da L. 125 a L. 120;

i fiori artificiali da L. 10 a L. 6;

ebbero un aumento di dazio i seguenti articoli:

i medicamenti composti da L. 100 a L. 120;

i marrocchini da L. 60 a 75;

le tele da vela da L. 32 a L. 57. 75;

i tessuti di cotone da L. 57 a L. 100,

i tessuti di cascami ordinari di seta da L. 1 a L. 2 al chilogrammo;

i cappelli di paglia da L. 1 a L. 3;

le bottiglie di vetro da L. 2 al cento a L. 3 al quintale;

i tessuti di seta che prima pagavano un dazio determinato secondo che fosse maggiore la quantità di seta o di cotone o di lana di cui fossero composti, ora invece quando abbiano da 12 a 50 0,0 di seta o di filosella pagheranno L. 12. 50 al chilogrammo;

il bestiame, come abbiamo detto è lasciato libero; i vini quando eccedano i 16 gradi dell'alcoometro di Gay Lussac pagano L. 0 50 per ogni grado, di dazio addizionale.

A differenza del trattato 1877 è lasciata facoltà ad ambedue le nazioni di stabilire le cosiddette *surtaxes d'entrepôts*.

E per oggi ci limitiamo a questo breve cenno, diamo ora la traduzione del testo del trattato premettendo anche la traduzione dell'*exposé des motifs* da cui è stato fatto procedere nella presentazione alla Camera francese.

Exposé des motifs

« Signori; — il Governo della Repubblica ha l'onore di presentare alla Presidenza della Camera dei deputati il trattato di commercio che i plenipotenziari francesi ed italiani hanno firmato il 3 di questo mese sotto riserva dell'approvazione del Parlamento.

« Questo trattato ha lo scopo di metter termine al regime provvisorio dal qual sono governati, dal 1875, i rapporti commerciali della Francia e del-

l'Italia. Il Governo della Repubblica nel corso dei negoziati intervenuti per l'elaborazione della tariffa convenzionale annessa al trattato oggi presentato alla vostra sanzione, si è costantemente fatto debito di uniformarsi, per quanto era possibile, alle indicazioni generali che gli furono date dalle due Camere all'epoca della discussione della tariffa generale. Sembrò infatti al Governo che l'opinione pubblica in Francia fosse favorevole alla conclusione di nuovi trattati di commercio, o che i trattati che si dovevano negoziare dovessero sensibilmente avvicinarsi, benchè con un diverso sistema di tariffa, alle basi stabilite dal regime commerciale precedente.

« Voi sapete, signori, quanti studi esiga, da parte delle commissioni parlamentari ed amministrative, il lavoro della trasformazione dei dazi *ad valorem* in dazi specifici. Questa trasformazione domandò lunghe discussioni tra i negozianti tanto francesi che italiani, e fu soltanto per un mutuo sentimento di conciliazione che i governi dei due paesi hanno potuto giungere ad intendersi sul tasso dei dazi specifici applicabili a ciascuno dei dazi iscritti nella nostra tariffa convenzionale.

« Qualunque sia l'importanza della diminuzione che i negozianti francesi hanno consentito sulle tasse inserite nella tariffa generale, il Governo ha coscienza di non aver sacrificato alcuno degl'interessi del paese e di aver assicurato all'industria nazionale una sufficiente protezione contro la concorrenza estera, però tenendo conto delle esigenze legittime dei consumatori.

« Sarebbe troppo lungo tener parola di ciascuno degli articoli sui quali, dopo avere avuto il parere di uomini competenti, i negozianti francesi sono stati indotti a far delle concessioni.

« Tra questi articoli, si osserveranno specialmente i seguenti:

Vini

« La Camera conosce i motivi che hanno fatto stabilire nella Francia la scala alcoolica; fu quella una seria modificazione portata al regime sotto il quale i vini forestieri erano precedentemente ammessi in Francia; per cui i negozianti francesi, che avevano su questo punto istruzioni formali, hanno dovuto, per mantenere la scala alcoolica, consentire un leggero sgravio di L. 0. 50 sul diritto di dogana iscritto nella tariffa generale che è di L. 3. 50. Questo leggiero sgravio non potrà portare alcuna influenza che sia veramente apprezzabile sui prezzi dei vini, i quali prezzi d'altronde sono pervenuti da qualche anno ad una altezza molto dannosa al consumo.

Marmi

« I negozianti italiani hanno specialmente insistito per ottenere su questo articolo se non una diminuzione, almeno il ritorno al regime precedente. Il Governo ha dovuto convincersi dell'interesse reale che presenta all'Italia questo articolo, e dopo aver riconosciuto che le qualità dei marmi importati dall'Italia trovavano in Francia pochi similari, consentì ad accordare al Governo italiano la domandata diminuzione.

Vetrificazioni e conterie

« È noto come da qualche tempo l'industria del vetro abbia preso sviluppo in Italia; era quindi naturale che i negozianti italiani cercassero di otte-

nere su questo articolo le più larghe concessioni; e benchè fosse desiderio del Governo francese di resistere alle loro domande tenendo stretto conto delle osservazioni che erano state fatte intorno a questo articolo, tuttavia ha dovuto di fronte alle istanze del Governo italiano, ammettere alcuni sgravi.

Fili di lino o di canapa

« I ribassi concessi dai negozianti francesi sopra questo articolo rimettono approssimativamente i dazi nuovi al tasso dei daz che erano fissati dalla precedente tariffa convenzionale.

Prodotti alimentari — Prodotti naturali

« La Camera non ignora che la maggior parte delle importazioni dell'Italia in Francia consiste in prodotti naturali, prodotti alimentari e materie prime che noi non produciamo che in piccola quantità e che sono necessarie al nostro consumo. Il Governo non ha esitato a fare sui prodotti di tal natura le più larghe concessioni, sia ritornando ai tassi fissati dall'antica tariffa convenzionale, sia anche accordando per qualche articolo, nuovi dazi e minori dei precedenti. Tali concessioni riguardano principalmente gli aranci, i limoni, i fichi, le frutta secche, meno l'uva, le frutta fresche, gli olii, i burri freschi e fusi, i pesci di mare freschi, i succhi di liquirizia, l'acido citrico liquido ecc.

« I minerali, i legni comuni, il mercurio, l'acido borico, assicelle, legno in tavole od in quadrelli da pavimento ecc.

« La Camera intenderà come fosse difficile, sotto pericolo di non giungere ad alcun risultato, il non concedere all'Italia sui prodotti che così la interessano, dei seri vantaggi in cambio di quelli che noi dovevamo chiederle per alcuni dei nostri prodotti manufatti.

« Sembra ozioso di continuare più a lungo la nomenclatura degli articoli sui quali i negozianti francesi hanno creduto di accordare delle diminuzioni alla tariffa generale. Basterà ricordare che la maggior parte di questi articoli sono sottoposti, alla loro entrata in Francia, ad un diritto equivalente a quello da cui erano colpiti sotto il regime dell'antica tariffa convenzionale.

« Il Governo si riserva, signori, di dare a questo riguardo tutti gli schiarimenti necessari, quando verrà in discussione il progetto di legge oggi presentatovi.

« Infine credesi di dover far notare terminando questa relazione sommaria delle concessioni alle quali i negozianti francesi hanno consentito, che il Governo, malgrado le istanze dei negozianti italiani, si è fatto dovere, conforme agli impegni presi dinanzi al Parlamento, di non iscrivere nella tariffa convenzionale i dazi portati dalla tariffa generale sui bestiami e sui cereali.

« In quanto agli articoli importati dalla Francia in Italia, sui quali i negozianti italiani ci accordarono degli sgravi, si possono citare in prima linea:

Tessuti di lana misti.

« Le categorie di questi tessuti sui quali abbiamo ottenuto particolari concessioni sono:

« I tessuti puri di lana pettinata, i tessuti di lana pettinata con catena di cotone, i tessuti puri di lana scardassata, i tessuti di lana scardassata con catena

di cotone di cui i dazi furono ridotti a L. 170, L. 130, L. 93.50 ogni 100 chilog.

« Vengono in seguito:

I vini.

« I vini di ogni specie importati in Italia sono stati rimessi da L. 4.50 a L. 4 sieno in fusti che in bottiglie; ed ove si voglia bene considerare la qualità dei vini che noi esportiamo in Italia, si riconoscerà che la differenza di L. 1 che esiste tra il diritto francese di L. 3 e quello italiano, si spiega coll'altezza del prezzo dei nostri vini paragonato al prezzo dei vini che l'Italia manda in Francia.

« Si potrebbe anche notare, tra gli articoli sui quali abbiamo ottenuto un ribasso nella importazione in Italia, le sete da cucire, alcune pelli preparate, le pelli verniciate e marroccinate, le mercerie fini, l'orificeria d'argento, la bigiotteria d'oro, la porcellana bianca e decorata, i mobili d'ebanisteria, ecc.

« In quanto alla convenzione per la navigazione, i negozianti italiani hanno fatto notare che la commissione parlamentare incaricata in Italia di fare un'inchiesta sulla marina mercantile, non ha ancora terminato i suoi lavori; e che quindi sarebbe desiderio del loro governo, e senza dubbio anche del governo francese di soprassedere per ora ad un negoziato intorno a questo soggetto. Di fronte a tali spiegazioni noi ci siamo creduti in dovere di non sollevare difficoltà. Soltanto venne inserito nel trattato di commercio un articolo addizionale, completato da due dichiarazioni esplicative, in virtù delle quali i due governi s'impegnano a negoziare avanti il 1° gennaio 1883 una nuova convenzione di navigazione.

« E fino alla conclusione di tale convenzione si intese che continuò ad essere in vigore nei due paesi quella 13 giugno 1862.

« L'attuazione del trattato di commercio testè concluso venne fissata per il 9 febbraio prossimo, spirando l'8 febbraio stesso la proroga del trattato oggi in vigore. Rimarrà esecutivo sino al 1° febbraio 1892; ma avendo i negozianti italiani espresso il desiderio di riservare al loro governo la facoltà di sciogliersi prima di tale epoca dal trattato, nel caso in cui non fossero rinnovate le convenzioni con altre potenze, si convenne che il presente trattato possa eventualmente essere denunciato alla fine del quinto anno per cessare col 1° gennaio 1888.

« L'articolo 2 del progetto di legge che vi è presentato ha per iscopo di estendere alle provenienze da altri paesi gli sgravi concessi ai prodotti italiani in quanto concerne i cappelli di paglia di ogni specie e le piante medicinali. I negozianti francesi, dietro le istanze replicate dei loro colleghi, hanno dovuto, specialmente per i cappelli di paglia, che interessano una importante industria italiana, acconsentire che sieno ristabiliti i dazi dell'antica tariffa generale. Parve inoltre al governo conveniente cosa il porvi la radiazione dalla nostra tariffa generale di dazi in qualche modo proibitivi che colpiscono esclusivamente degli articoli di provenienza esotica, di cui l'industria francese non produce i similari.

« Tali sono, signori, le considerazioni generali che il governo crede di dovervi oggi esporre, sperando che la discussione alla quale darà causa questo nuovo trattato di commercio, gli fornisca

l'occasione di dare più ampi schiarimenti, e sperando che la Camera approverà un atto che tanto ai negozianti francesi che agli italiani, sembrò soddisfacente per gli interessi reciproci dei due paesi.

Progetto di legge.

« Art. 1. — Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare e, se occorre, far eseguire il trattato di commercio firmato a Parigi il 3 novembre 1881 tra la Francia e l'Italia.

« Art. 2. — La tariffa stabilita nel presente trattato per le radici, erbe, foglie, fiori, scorze, frutti, grani e licheni medicinali, come pure per i cappelli di paglia, di scorza, di sparto, di fibra di palma o di ogni altra materia vegetale, sarà applicabile alle importazioni effettuate nelle condizioni della tariffa generale.

*Trattato di commercio
concluso*

il 3 novembre 1881 tra la Francia e l'Italia

Il Presidente della Repubblica francese
E Sua Maestà il Re d'Italia,

egualmente animati dal desiderio di stringere ancor più i legami di amicizia che uniscono i due paesi e di collocare in condizioni reciprocamente soddisfacenti le relazioni commerciali tra i due Stati, hanno deciso di concludere a questo uopo, un trattato di commercio ed hanno nominato per loro plenipotenziari rispettivi:

Il Presidente della Repubblica francese:

Il signor Barthélemy Saint-Hilaire, membro dell'Istituto, Senatore, Ministro degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine nazionale della Legion d'Onore, ecc. ecc. ecc.

Il signor Tirard, Deputato, Ministro dell'agricoltura e del commercio, ecc. ecc. ecc.

Ed il signor conte Orazio de Choiseul, Deputato, sottosegretario di Stato agli affari esteri, decorato della medaglia militare, cavaliere dell'ordine nazionale della Legion d'Onore ecc. ecc.

E Sua Maestà il Re d'Italia:

Il signor barone Marocchetti, suo incaricato d'affari *ad interim* presso il governo della Repubblica francese, commendatore del suo ordine reale della Corona d'Italia, ufficiale dell'ordine equestre dei SS. Maurizio e Lazzaro, commendatore dell'ordine nazionale della Legion d'Onore, ecc. ecc.

Il signor Ranieri Simonelli, Deputato al Parlamento italiano, segretario generale al Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, commendatore del suo ordine reale della Corona d'Italia ecc. ecc.

Il signor Vittorio Ellena, direttore generale delle imposte indirette, grande ufficiale del suo ordine reale della Corona d'Italia, commendatore dell'ordine nazionale della Legion d'Onore ecc. ecc.

Il signor Giacinto Berruti, direttore del museo industriale italiano, commendatore del suo ordine reale della Corona d'Italia, cavaliere dell'ordine nazionale della Legion d'Onore ecc. ecc.

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti nei seguenti articoli:

Art. 1. — Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione tra i nazionali dei due Stati; per ragione del loro commercio e della loro industria nei porti, città o luoghi qualsiasi dei rispettivi Stati, sia che vi si stabiliscano o vi risiedano temporaneamente, non saranno sottoposti a dazi, tasse, imposte o patenti sotto qualsiasi denominazione, diverse o più elevate da quelle che sono o saranno percepite dai nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori quali si sieno di cui godessero, in materia di commercio o d'industria, gli appartenenti ad uno dei due paesi, saranno comuni a quelli dell'altro.

Art. 2. — Gli oggetti di origine o di manifattura italiana enumerati nella tariffa *A* unita al presente trattato e direttamente importati per terra e per mare, saranno ammessi in Francia dietro i dazi fissati dalla detta tariffa, compreso ogni dazio addizionale.

Art. 3. — Gli oggetti di origine e di manifattura francese enumerati nella tariffa *B* unita al presente trattato ed importati direttamente per terra o per mare, saranno ammessi in Italia coi dazi stabiliti dalla detta tariffa compresi ogni dazio addizionale.

Art. 4. — I dazi di esportazione dell'uno dei due Stati nell'altro sono stabiliti conforme alle tariffe *C* e *D* annesse al presente trattato.

I prodotti non nominati in queste due tariffe non potranno essere colpiti da dazio o da proibizioni di sorta che in caso di guerra e per le sole merci che sono considerate come articoli di guerra.

Art. 5. — Se una delle dette parti contraenti giudicasse necessario di stabilire un dazio nuovo di consumo, od un supplemento di dazio sopra un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale compreso nelle tariffe annesse al presente trattato, l'articolo similare straniero potrà essere immediatamente colpito all'importazione da un dazio o da un supplemento di dazio equivalente.

In caso di soppressione o diminuzione dei dazi e dei carichi sopra menzionati, le soprattasse saranno soppresse o proporzionalmente ridotte.

I *drawbacks* all'esportazione dei prodotti francesi od italiani non potranno essere che la rappresentazione esatta dei dazi di consumo interni che colpiscono i detti prodotti o le materie prime impiegate alla loro fabbricazione.

Art. 6. — Le merci di ogni natura, originarie dall'uno dei due paesi ed importate nell'altro, non potranno essere assoggettate a dazi di consumo superiori a quelli che colpiscono o colpiranno le merci similari di produzione nazionale. Tuttavia, i dazi di importazione potranno essere aumentati delle somme che rappresenteranno le spese causate ai produttori nazionali dal dazio interno.

Art. 7. — Il Governo italiano garantisce che, in nessun caso i prodotti francesi saranno assoggettati; dalle amministrazioni comunali a dazi di dogana o di consumo diversi o più alti di quelli ai quali saranno assoggettati i prodotti del paese; e, da parte sua, il Governo francese garantisce che, in nessun caso, i prodotti dell'Italia saranno colpiti dalle amministrazioni comunali, da dazi di dogana o di consumo diversi o più alti di quelli da cui saranno colpiti i prodotti del paese.

Art. 8. — Gli articoli di oreficeria o di bigiotteria in oro od in argento, importati dall'Italia in Francia,

saranno sottoposti al controllo stabilito per gli articoli similari di fabbricazione nazionale, e pagheranno, ove occorra, sulla stessa base di questi, i dazi di marca e di garanzia.

Art. 9. — Le soprattasse di provenienza e di *entrepôt* che sono o che saranno stabilite in Francia sulle merci importate da navi francesi, da altri luoghi che non sieno i paesi di origine, saranno applicate, nelle stesse condizioni, alle importazioni effettuate sotto bandiera italiana.

Reciprocamente le soprattasse di provenienza o di *entrepôt* che fossero stabilite in Italia su merci importate da navi italiane in altri luoghi che non sieno i paesi d'origine saranno applicate nelle stesse condizioni alle importazioni effettuate sotto la bandiera francese.

Qualunque facilità accordata in questa materia, in Francia alla bandiera francese, in Italia alla bandiera italiana, sarà estesa di pieno diritto alla bandiera dell'altra potenza.

Art. 10. — Per facilitare la circolazione dei prodotti agricoli sui confini dei due paesi, i cereali, i fieni, la paglia ed i foraggi verdi, saranno reciprocamente importati ed esportati in franchigia di dazio.

Art. 11. — Per determinare se i prodotti sono di origine o di manifattura nazionale, l'importatore potrà essere sottoposto all'obbligo di presentare alla dogana dell'altro paese, od una dichiarazione ufficiale fatta dinanzi ad un magistrato risiedente nel luogo di spedizione, od un certificato rilasciato dal capo di servizio delle dogane dell'ufficio di esportazione, od un certificato rilasciato dai consoli od agenti consolari del paese nel quale deve esser fatta l'importazione, e che risiedano nei luoghi di spedizione o nei porti di imbarco. Il rilascio ed il visto di tali certificati si faranno gratuitamente.

Art. 12. — Riguardo alle merci che pagano i dazi in ragione del peso netto, se il dichiarante intende che la percezione abbia luogo dietro il netto reale, dovrà denunciare questo peso nella sua dichiarazione. In mancanza di tale denuncia la liquidazione dei dazi potrà esser fatta in ragione del peso lordo, salva dilatazione della tara legale.

Art. 13. — Le merci di ogni natura provenienti dall'uno dei due Stati o direttevi, saranno reciprocamente nell'altro Stato esenti da ogni diritto di transito.

I due Governi mantengono la facoltà di escludere dal transito le armi e le munizioni da guerra e le contraffazioni.

Il trattamento della nazione più favorita è reciprocamente garantito a ciascuno dei due paesi per quanto concerne il transito.

Art. 14. — È inteso che ciascuna delle alte parti contraenti si riserva il diritto di pronunciare, riguardo a merci specificate o no nel presente trattato, quelle proibizioni o restrizioni temporanee di uscita o di transito che giudicasse necessario di stabilire per motivi sanitari, per impedire la propagazione di epizoozie o la distruzione di raccolti od anche in vista di eventi di guerra.

Art. 15. — I depositi prescritti dall'art. 13 della convenzione conclusa il 29 giugno 1862 tra la Francia e l'Italia, sono dichiarativi e non attributivi della proprietà; quindi la contraffazione che fosse fatta di una marca di fabbrica o di commercio, come dei disegni e modelli industriali o di fabbrica, prima che il deposito fosse stato operato a norma delle

disposizioni del citato articolo 13, non infirma i diritti di proprietà delle ditte, marche o disegni, contro gli autori di tale contraffazione.

Art. 16. — Le disposizioni del presente trattato di commercio sono applicabili in Algeria tanto per l'esportazione dei prodotti da quel possesso, che per l'importazione ed il transito delle merci.

Art. 17. — Ciascuna delle due alte parti contraenti si impegua di far profittare all'altra di ogni favore, di ogni privilegio o ribasso nelle tariffe di dazi tanto d'importazione che di esportazione di articoli menzionati o no nel presente trattato, che una di esse avesse accordato o potesse accordare ad una terza potenza. Esse si impegnano inoltre a non fissare l'una verso l'altra alcun dazio o proibizione di importazione o d'esportazione che non sia in pari tempo applicabile alle altre nazioni.

Il principio riconosciuto nel 1° articolo del presente trattato e la libertà di ogni commercio di importazione, d'esportazione e di transito tra i due paesi non sono applicabili alle merci che formano o formeranno oggetto di monopolio dello Stato.

Art. 18. — Il presente trattato entrerà in vigore il 9 febbraio 1882 e rimarrà esecutivo fino al 1° febbraio 1892. Tuttavia ciascuna delle parti contraenti si riserva la facoltà di farne cessare gli effetti il 1° gennaio 1888 denunciandolo dodici mesi prima.

Se non è stato fatto uso di tale facoltà, il presente trattato rimarrà in vigore fino al 1° febbraio 1892 ed oltre questo periodo, rimarrà obbligatorio fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui l'una e l'altra delle parti contraenti non l'abbia denunciato.

Art. 19. — Il presente trattato sarà ratificato, e le ratificazioni si scambieranno a Parigi prima del 1° febbraio 1882.

In fede di che, i plenipotenziari rispettivi l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro suggelli.

Fatto a Parigi in doppio originale il terzo giorno del mese di novembre dell'anno mille ottocento ottantuno.

Articolo addizionale

Le due alte parti contraenti si impegnano di negoziare, prima del 1° gennaio 1883, una nuova convenzione di navigazione. Fino alla conclusione di tale atto, è inteso che la convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 continuerà ad essere in vigore per i due paesi.

Fatto in doppio originale a Parigi, il terzo giorno di novembre dell'anno mille ottocento ottantuno.

LA BANCA POPOLARE DI MILANO

Sue origini e suo sviluppo

Ci vorrebbe un grosso volume, una intera annata dell'*Economista*, per render conto, anche brevemente di tutte le interessanti pubblicazioni economiche presentate alla Mostra nazionale di Milano ed ivi accolte nella sezione della beneficenza e della previdenza.

Ma avendo noi detto qualche parola su quella presentata in tale occasione dalla *Banca Mutua Popolare Agricola Milanese* (Vedi l'*Economista*

n. 387) non possiamo astenerci dal fare altrettanto per quella di ben altra importanza che espone le vicende e lo stato presente della florida e potente *Banca Popolare di Milano*. — È una memoria assai bene redatta dall' avvocato Mangili, segretario del consiglio d'amministrazione della banca medesima, e se contiene un gran numero di cifre che non riprodurremo perchè, per la pubblicità che oggi hanno gli istituti di credito, probabilmente sono note ai più, contiene anche l'esposizione dei criteri e del sistema adottati con buon successo nella amministrazione della banca, dei quali può essere utile a molti prender cognizione.

La Banca si fondò in Milano nel 1866, quando in una città ove abbonda il lavoro e ferve il movimento commerciale non esisteva nessun istituto che largisse il credito a chi non era provvisto di un largo censo. Le cambiali dell'operaio e del piccolo industriale, quantunque rappresentassero veri affari, non trovavano da scontarsi alla Banca nazionale, nè presso i grandi banchieri. La Banca popolare sapeva dunque di poter contare su di una estesa e non dispregievole clientela. Sorse per altro in modeste proporzioni ed incominciò le proprie operazioni nella seconda metà del gennaio 1866 in un modestissimo ufficio e con un capitale di sole L. 27 mila. — Di là a poco essendosi introdotto in Italia il corso forzoso, questo servì a dare un vigoroso impulso alla Banca. Infatti i biglietti di grosso taglio soffrendo un disaggio non solo di fronte all'oro e all'argento, ma anco di fronte a quelli di piccolo taglio, e questi ultimi venendo a scarseggiare per le molte contraffazioni, il consiglio della Banca, autorizzato a ciò dallo Statuto, pensò di emettere dei *Buoni di cassa* di piccolo taglio, e rilasciarli ai depositanti che ne facessero domanda.

Non era una operazione di emissione, giacchè il valore dei *Buoni* era pienamente garantito da un deposito corrispondente in numerario presso la Cassa di risparmio; ma, per la ragione detta sopra, siffatti *Buoni* riuscendo assai comodi, vennero accettati, pei versamenti, dalle Casse municipali, dalla Cassa di risparmio e specialmente ricercati dalle ditte industriali e commerciali della città, che si affrettarono a iscriversi all'uopo tra i soci della Banca, dandole così pubblicità, credito ed estensione di affari. — Essa pertanto si trovò abbastanza forte per superare le crisi economiche generali del 1866 e del 1870-71. Ma la assennatezza della sua direzione si rivelò in ispecial modo negli anni 1871-73 nei quali inferiva la febbre della speculazione. Non mancò chi avrebbe voluto far deviare la Banca dalla prefissa linea di condotta, e lanciarla nel turbine di grandi e rischiose operazioni a beneficio dei primitivi azionisti. La maggioranza del consiglio tenne fermo, e salvò la Banca dalla rovina cui soggiacquero in quel tempo altri istituti di credito. — Qui l'estensore della memoria, parlando dell' ulteriore straordinario sviluppo della Banca, fa il quesito se non sarebbe stato meglio seguir l'esempio della Germania e promuovere nella stessa città la creazione di più numerosi e men grandi istituti di credito popolare. « Ques'o fatto, dice egli (eccezionale nella storia delle fratellanze di mutuo credito) di una Banca popolare che raccoglie quasi 11 milioni fra capitale e riserva e 54 milioni di depositi, non ingenera il sospetto ch' essa, dimentica della sua missione, possa assumere un indirizzo poco consono

agli interessi delle classi in nome delle quali è sorta? » E riconosce egli stesso esser « fuor di dubbio che le esigenze del credito minuto sarebbero state più efficacemente tutelate con una serie di piccole banche sparse, come a Berlino, nei diversi quartieri della città e legate fra loro per rapporti di affari. » — « Ma, aggiunge dacchè questo ideale non si potè conseguire, e la forza delle circostanze e fortunati eventi diedero alla piccola Banca del 1866 l'importanza che oggi ha assunto, sarebbe un errore gravissimo, per l'intento di realizzare le aspirazioni di un ideale forse impossibile a raggiungere, il distruggere il frutto di tanti sforzi, di tante abnegazioni, di tanto disinteresse ».

Del resto l'autore fa osservare che, fino a questi ultimi anni, il sussidio del credito mancava non solo alle classi sprovviste interamente di fortuna, ma anche a quanti esercitavano piccole industrie e minuti commerci. Egli ricorda poi che anco il movimento cooperativo germanico è coordinato da una Banca Centrale residente a Berlino e che un tentativo di far sorgere una consimile istituzione in Italia venne fatto nel 1872, quando erano riuniti in congresso a Milano i rappresentanti delle Banche popolari italiane. Ma il tentativo fallì e la Banca Popolare di Milano pensò di assumere essa stessa il compito che si voleva affidare ad una nuova Banca centrale. Estese perciò i rapporti colle consorelle e il giro di affari con queste, già di soli 5 milioni nel 1871, divenne nel 1874 di più che 100 milioni. — L'autore narra che nelle operazioni di maggior rilievo non si impiegarono se non i capitali esuberanti dopo soddisfatte le minori, ed afferma che le grandi combinazioni si imposero come una necessità, giacchè l'elargizione del credito minuto non basta ad impiegare le relevantissime somme consegnate in forma di depositi alla Banca dalla fiducia dei cittadini; ma soggiunge che fu una necessità benefica, visto che i lucri ritratti dalle operazioni ingenti permettono alla Banca di largire il fido a condizioni miti anche negli affari di tenuissimo importo, nei quali le spese di amministrazione riescono sempre proporzionalmente più elevate.

Frattanto, affinchè l'incremento della Banca non avesse per avventura a farle perdere di vista i suoi scopi precipui, ecco una serie di provvedimenti che furono adottati dal Consiglio di amministrazione. Creiamo opportuno trascriverli.

1. L'aumento del numero dei componenti il Comitato di sconto, onde avere le maggiori possibili referenze sulle condizioni e sui bisogni di coloro che invocano dalla Banca l'aiuto del credito.

2. L'istituzione dei prestiti d'onore concessi dietro il voto di uno speciale Comitato scelto fra persone per la massima parte appartenenti alle classi operaie.

3. La concessione di mutui allo scopo di favorire le costruzioni di case operaie e di altre opere destinate a procurare il maggior benessere delle classi lavoratrici.

4. L'istituzione di una nuova categoria di depositi pei piccoli risparmi fruttanti un interesse superiore a quello corrisposto sulle altre specie di depositi.

5. La custodia gratuita o semigratuita dei valori costituenti il patrimonio delle società di mutuo soccorso.

6. La destinazione di una quota parte degli utili

a vantaggio di Società di mutuo soccorso o delle scuole per gli operai.

7. La fondazione di Agenzie destinate ad agevolare il risparmio ed a facilitare i servizi a vantaggio dei molti soci che abitano in località lontane dal centro della città in cui ha sede la Banca.

Abbiamo detto di non volere riprodurre cifre: ci limiteremo dunque a spigolare qua e là nella memoria dell'avv. Mangili qualche notizia sulle varie forme di attività della Banca milanese.

Sino al 1876 non vi fu altro vincolo all'ammissione dei soci fuorchè l'approvazione del Consiglio; ma in seguito, visto la straordinaria domanda di azioni da parte di persone che si aggregavano alla Banca non per fare affari, ma solo per fruire dei lauti dividendi, furono adottati vari provvedimenti di limitazione. Il primo fu di escludere dalle ulteriori sottoscrizioni i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, i quali apportano soltanto la quota rappresentativa delle proprie azioni, ma non quel contingente di affari e di sperimentata moralità che è richiesto nei sodalizi cooperativi. — Stante l'affollamento ancora soverchio di sottoscrittori, si stabilì dapprima di non concedere più di 5 azioni all'anno e per persona, poi non più di una all'anno per ogni richiedente e più tardi non più di una ogni cinque anni. E perchè tali regole non venissero eluse mediante sottoscrizione per interposta persona e successivo trapasso, vennero stabilite varie categorie di titoli, fruenti tutti di egual dividendo, alcuni dei quali per altro non trasmissibili se non cinque anni dopo la loro emissione. L'effetto voluto fu raggiunto e i prospetti annessi alla memoria di cui discorriamo mostrano il grande aumento di numero dei soci possessori di un'unica quota in confronto di quelli che ne posseggono parecchie.

Fra le operazioni della Banca si trovano in prima linea gli sconti. Nei primi anni gli sconti venivano accordati ai soli soci. In seguito, per la necessità di impiegare forti giacenze di cassa, malgrado l'opposizione di alcuni consiglieri, fra i quali il Luzzati, l'assemblea degli azionisti approvò la proposta del Consiglio d'impiegare le somme esuberanti in sconti di cambiali anco dei non soci di notoria solidità, aventi almeno due firme ed una scadenza di non oltre tre mesi. I prestiti come operazione garantita validamente bensì, ma non mai altrettanto sicura quanto gli sconti, furono sempre concessi in assai più scarsa misura. Vennero sempre preferiti quelli di piccole somme e si andò a rilento nel concedere quelli di somme rilevanti, massime quando era palese che le richieste non avevano altro scopo fuorchè quello di speculare sulle azioni e di fruire della differenza tra l'importo dei dividendi e l'ammontare dell'interesse sempre mite corrisposto sulla somma sovvenuta.

Il saggio dei prestiti e dello sconto variò, a norma delle condizioni del mercato e della scadenza più o meno lunga dei prestiti e delle cambiali, fra un massimo del 7 0/0 e un minimo del 4 1/2 0/0. Dopochè nel 1871 venne modificato lo Statuto e portata a sei mesi la scadenza massima che era dapprima di quattro mesi, si stabilì un duplice saggio, l'uno per prestiti e per le cambiali con scadenza fino a quattro mesi, l'altro di 1/2 per cento più elevato e talora anche soltanto di 1/4 per i recapiti da quattro a sei mesi.

Da un prospetto annesso alla Memoria risulta che presso la Banca Popolare il saggio dei prestiti e dello sconto per ricapiti con scadenza fino a tre mesi è stato non mai maggiore di più che 1 0/0 a quello della Banca Nazionale, talvolta invece minore di 1/4 0/0 al medesimo. Risulta per altro eziandio che *in media* esso fu superiore di 46 centesimi a quello della Banca Nazionale. L'autore giustifica siffatta differenza ricordando che presso la Banca Popolare di Milano i prestiti sono rappresentati da titoli portanti un'unica sottoscrizione e le cambiali sono per la massima parte munite di due sole firme, mentre presso la Banca Nazionale non vengono ammessi al risconto se non ricapiti aventi almeno la firma di tre coobbligati.

Le sovvenzioni su effetti di pubblico credito, dopo aver raggiunto il maggiore sviluppo nel 1873, sono andate sempre scemando. L'autore opina che tale genere di operazione non sia destinato a trovare una larga base nelle classi operaie e nemmeno nel minuto commercio. Lo prova la media generale delle operazioni fatte nel quindicennio, che è di sole Lire 3,348. 45.

Quanto alle operazioni di mutui ipotecari, esse vennero ammesse dalla Assemblea generale soltanto nel 1879 ed anche colla limitazione che in tale ramo di affari non si oltrepassi il quarto del capitale sociale. Finora la Banca non ha fatto fuorchè due di tali mutui, uno dei quali per iniziare la costruzione di case operaie.

I prestiti sull'onore, introdotti nel 1878 e limitati dapprima ai soli soci, attecchirono lentamente, giacchè scrive l'avvocato Mangili, « in pratica si vide che i soci difficilmente s'inducevano a chiedere il prestito sull'onore, preferendo quello ordinario sulle proprie azioni quantunque più oneroso. » Fu allora che il Consiglio deliberò « di estendere il beneficio del prestito anche a tutti coloro che senz'essere azionisti della Banca hanno però mostrato di sapere apprezzare i vantaggi della previdenza, associandosi ad un sodalizio di mutuo soccorso. »

Il sovrvenuto corrisponde un interesse che non deve mai superare quello fissato pei depositi a risparmio. Il prestito non deve oltrepassare le L. 200 e la scadenza di sei mesi; può essere pagato a piccole rate settimanali ed anche rinnovato per una sola volta quando sia rimborsata una parte della somma sovvenuta. « L'esperienza ha però dimostrato che questi termini sono troppo brevi e, come avviene pei prestiti sulle azioni, la Banca trovasi il più delle volte costretta a dover concedere proroghe oltre i limiti stabiliti dai regolamenti. A tutto il 1880 i prestiti sull'onore furono 242 per l'importo di L. 31.757. La media di L. 131,22 per ogni prestito indica di per se stessa a quali classi appartengono coloro che hanno invocato il sussidio della Banca. Le perdite furono assai limitate, rappresentando esse L. 7,87 per ogni 100 lire di prestito sull'onore.

Trascuriamo, per la tirannia dello spazio, molte notizie che la Memoria in discorso ci porge sui conti correnti sui depositi a risparmio e sui relativi interessi, come pure sulla istituzione dei buoni fruttiferi.

Due parole sui rapporti delle Banche popolari di Milano colle consorelle delle altre città.

In principio si limitarono alle banche di sole dieci città e paesi d'Italia e consistettero nel reciproco

conambio dei buoni di cassa, nel pagamento degli assegni e nel servizio di esazione di recapiti cambiali inviati per l'incasso.

Per stringere viepiù le relazioni si iniziò lo scambio delle situazioni mensili, che durò finchè il Ministero del Commercio non ne fece oggetto di una pubblicazione periodica ufficiale. Poi la Banca milanese aprì a 15 Banche Popolari un credito allo scoperto fino a L. 40 mila; cifra che in seguito si accrebbe, come si estese il numero degli istituti di credito popolare ai quali venne concesso.

Le relazioni si vanno sempre moltiplicando sotto ogni forma, frutto di reciproca fiducia. L'Amministrazione della Banca non volle mai finora profittare della facoltà, concessale dagli statuti, di stabilire filiali fuori di Milano, ed ha sempre preferito rivolgersi alle Banche consorelle, offrendo e chiedendo la mutualità dei servizi.

LE RIFORME DELLA LEGISLAZIONE MARITTIMA

(Cont. e fine vedi n. 394).

Nella precedente parte di questo lavoro ho passata in rivista i difetti contenuti in parecchie disposizioni del Codice per la marina mercantile suggerendo le opportune riforme; ora mi occuperò di quelli relativi alla parte regolamentaria che si compone del regolamento per la esecuzione del detto codice e delle istruzioni di sanità marittima, onde completare le riforme della legislazione marittima.

Regolamento per la esecuzione del codice della marina mercantile

Questo regolamento approvato con R. decreto del 20 novembre 1879 è un volume che supera per tre volte quello del Codice: esso contiene più di 1000 articoli, mentre il Codice non lo richiama che per la esecuzione di soli 40 articoli.

Questo eccesso di disposizioni è derivato dacchè nel regolamento vi si vollero comprendere tutte le regole del servizio interno degli uffici, del movimento burocratico delle pratiche e di tante altre minuzie, che non dovevano formare oggetto, di disciplina regolamentaria.

Ond'è che invece di darsi alla marina mercantile un regolamento semplice che avesse potuto agevolare e completare l'esecuzione delle disposizioni del codice che lo richiamano, si pubblicò il volume in discorso, il quale è la raccolta di tutte le circolari, istruzioni e provvedimenti che esistevano, e che sono state poste in ordine, di titoli, di capi e di articoli in forma sì complicata e minuziosa che non lascia di confondere la mente della marineria obbligata ad eseguirla.

Non è a maravigliare se in seguito alla pubblicazione del detto regolamento si sono aumentati i giudizi contravenzionali a carico di non pochi individui; di tutte le classi marinaresche per inosservanza, ora dell'una ora dell'altra disposizione; e per cui gli uffici di porto sono divenuti altrettante preture che giudicano e condannano capitani e padroni marinari e pescatori a multe, ammende e a spese di giudizio spesso più gravi di quelle.

Una riforma radicale è necessaria, ma essa deve cominciare coll'eliminazione di tutto quanto riguarda

il servizio burocratico e col porre il detto regolamento in armonia colle riforme del Codice di già progettate. Eppure ciò non è tutto; fa d'uopo ancora di semplificarlo, depurandolo di tutte quelle formalità e vincoli che vi furono introdotti al di là e contro del Codice stesso; ed è su questa parte interessante della riforma che limo il presente lavoro, seguendo il metodo di rassegna di quegli articoli che contengono disposizioni difettose.

Sull'art. 305. — Col detto articolo il regolamento prescrive a carico delle società in nome collettivo, in accomandita ed anonime proprietarie di bastimenti l'obbligo di produrre un certificato della competente Camera di commercio, dal quale risulti la legale costituzione di esse società. Ora cotesta formalità introdotta dal regolamento, non solamente non è richiesta dal Codice della marina mercantile, ma non può legalmente eseguirsi, giacchè secondo gli art. 158 e 161 del Codice di commercio le iscrizioni delle società si tengono nei registri delle cancellerie dei tribunali di commercio, e non delle Camere di commercio.

E poi che bisogno vi ha di questo altro documento, quando lo stesso regolamento nell'art. 302 prescrive per la prova della proprietà della nave la presentazione del titolo di acquisto debitamente trascritto?

Fa d'uopo adunque eliminare questa novella formalità, la quale oltre di non potersi eseguire perchè le Camere di commercio non rilasciano certificati in proposito, sarebbe eccessiva ed inutile per la constatazione della proprietà delle navi.

Sugli art. 310 e 340. — Coli detti articoli il regolamento mette a carico dei capitani l'obbligo di provare con atto giurato innanzi il pretore le cause della dispersione o distruzione dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio, quandochè questi così potrebbero, senza spesa e perdita di tempo, accertarsi in forma amministrativa dallo stesso ufficio di porto, ove si trova la nave. Cosicchè lungi di sgravare la marina mercantile, il regolamento crea formalità dispendiose senza necessità, e quindi occorre la riforma per depurarla.

Sull'art. 326. — Il predetto articolo prescrive di doversi annotare sul ruolo di equipaggio la dichiarazione, da chiedersi all'armatore, se il bastimento sia o no assicurato, indicandosi il luogo e il nome dell'ente assicuratore. Ecco un'altra formalità introdotta dal regolamento non sempre facile ad eseguirsi; avvegnachè avvenendo non di rado che il bastimento armi in un porto lontano dal luogo ove risiede l'armatore, si dovrebbe perdere tempo in danno della navigazione onde richiedere le notizie dell'assicurazione da trascrivere sul ruolo. Né questo è tutto; ma accade di frequente nella pratica del commercio marittimo che l'armatore tocca la sicurezza del suo bastimento in corso di viaggio, talchè egli mentre al momento dell'armamento del ruolo dichiara realmente di non essere assicurato, lo può essere la domani quando il ruolo è spedito.

Formalità, come quella in discorso, è inutile e difficile, ed è bene eliminarla onde evitare questioni pregiudizievoli nei casi di sinistri marittimi.

Sull'art. 449. — Il regolamento dispone col detto articolo che al disarmo d'un bastimento l'ufficio di porto deve ritirare e conservare nel suo archivio l'atto di nazionalità, il ruolo di equipaggio ed il giornale

nautico. È questo un vincolo senza motivo che bisogna abolire; dappoi che le carte di navigazione stanno meglio conservate a bordo durante il disarmo che presso l'ufficio ove non è difficile lo scambio con altre carte ivi accumulate; ed è un vincolo pregiudizievole al proprietario del bastimento, perchè senza l'atto di nazionalità in mano non potrebbe esser libero di contrattare l'alienazione di tutta o di parte della sua proprietà, costituire un pegno, od esercitare in altro modo i suoi diritti di proprietà.

Sull'art. 653. — Il detto articolo prescrive che le disposizioni e le norme circa la illuminazione per la navigazione notturna, i segnali in tempo di nebbia e le manovre da eseguirsi nello incontro dei bastimenti allo scopo di evitare gli abbordi siano stabilite con particolare regolamento; ma nulla dice sulle regole di sorveglianza di bordo tanto necessarie su questa importante materia della polizia di navigazione. Il regolamento particolare pubblicato con R. decreto del 4 aprile 1880 neppure si occupa di queste discipline sulla sorveglianza, dimodochè è rimasto un vuoto che pur bisogna colmare, onde garantire la sicurezza della navigazione e del commercio.

Gli urti dei piroscafi tanto disastrosi per le grandi sciagure che producono alla vita degli equipaggi e dei passeggeri, derivano in maggior parte dalla disattenzione delle guardie proviere, le quali spesso si addormentano, trascurando il delicato compito di segnalare in tempo l'avvistamento dei lumi di altri vapori percorrenti un rombo opposto o quasi. La causa di questa disattenzione funesta spesso deriva dalla stanchezza, perchè le dette guardie si formano cogli stessi uomini di equipaggio, i quali durante il giorno attendono ai servizi di carica e scarica non che a quelli di bordo.

A rendere più sicura la sorveglianza da cui dipende molto la sicurezza della navigazione a vapore, fa duopo che il regolamento stabilisca come regola di polizia marittima l'obbligo ai vapori di destinare nei loro equipaggi le guardie proviere, le quali non abbiano altro ufficio, sotto una severa responsabilità, che quello di vedetta. Cotesta classe distinta di equipaggio deve avere, durante la navigazione, un turno di servizio di quattro in quattro ore, senza essere distratta da altri lavori di bordo; ed in caso di sinistro di mare dipendente dalla loro disattenzione sarà passibile di pene combinate con simultanea riforma nella parte penale del Codice stesso.

Sull'art. 819. — Il regolamento colla predetta disposizione prescrive che salvo il caso di assoluta necessità, nessun bastimento può affondare l'ancora nei luoghi riserbati al passaggio dei bastimenti, ed intanto soggiunge che le ancore devono essere sempre munite delle rispettive grappe o gavitelli per potere essere facilmente salpate.

Ecco una disposizione inconsiderata dal lato pratico, perchè in taluni porti la linea di ancoraggio dei bastimenti coincide colla linea di passaggio, sicchè le grappe e gavitelli farebbero tale ingombro nelle acque del porto da produrre danni ben seri alle eliche dei vapori nell'entrata e sortita. È un grave errore di eccessivo regolamentarismo il voler prescrivere norme assolute in cose di indole nautica che dipendono da circostanze speciali di luogo e di tempo da lasciarsi alla esperienza e prudenza dei naviganti.

Sull'art. 902. — Un'altro vincolo dannoso alle

classi infime della gente di mare volle creare il regolamento colla disposizione contenuta nell'articolo in disamina, per la quale è prescritto che la proprietà dei galleggianti esenti di atto di nazionalità od il trasferimento della stessa, sarà comprovata con documenti legali da consegnarsi all'ufficio di porto, in cui sono o devono essere iscritti.

Ma chi sono i proprietari di questi numerosi galleggianti che popolano i porti e le spiagge del litorale? Sono pescatori e barcajoli, i quali coi loro risparmi hanno acquistato cotesti piccoli battelli, e li possiedono per esercitarvi le industrie della pesca e del traffico interno dei porti, mercè la licenza rilasciata dagli uffici di porto ai termini degli articoli 144 e 396 del codice marittimo.

Ora il volere obbligare tanta povera gente, per la maggior parte analfabeta, a provare la loro proprietà ed ogni successivo trasferimento tanto frequente per successione o per vendita con documenti legali, equivale ad imporre una spesa continua di atti notarili. Ciò non è affatto ragionevole considerando la tenuità del valore dei galleggianti, nè è legale, perchè tanto il Codice della marina mercantile agli art. 31 e 53, quanto quello di commercio all'art. 316 non richiedono la scrittura che nei soli casi di costruzione e di trasferimento delle navi mercantili munite di atto di nazionalità.

Perlocchè conviene, per considerazioni di ordine morale e legale, far cessare con opportuna riforma questo novello aggravio imposto dal regolamento in danno dei possessori di piccoli battelli, bastando per titolo di proprietà il possesso garantito dalla licenza, prescritta dal codice.

Sugli art. 972 sino al 986. — Con questa serie di articoli il regolamento prescrive le norme della procedura da tenersi nella decisione delle controversie per danni cagionati dall'urto delle navi ne' porti, non che per mercedi, indennità, ricompense e salari dovute alla gente di mare di competenza dei capitani ed ufficiali di porto ai termini dell'art. 14 del codice marittimo; ma questa procedura presenta tante more di giudizio, che può dirsi uguale a quella prescritta dal codice di procedura civile nei giudizi dei pretori.

Ma allora a che vale essersi creata una giurisdizione eccezionale di competenza dell'autorità marittima, quando le forme del giudizio sono lunghe e dispendiose quanto quelle dell'ordinaria? Lo scopo dell'art. 15 del Codice per la marina mercantile è quello di provvedersi in siffatte controversie *senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa quantunque debitamente chiamata*; non si impone altro obbligo all'autorità marittima che quello di fare un semplice verbale sul quale sarà steso il provvedimento che si avrà come titolo esecutivo, senza potersi impugnare con opposizione od appello. Come dunque il regolamento prescrive le forme dell'udienza pubblica, l'intervento del cancelliere, le istruzioni formali, il giuramento decisivo, l'attacco in falso, il rinvio del giudizio ed altro, che farebbe venir meno lo scopo? Occorre una riforma per semplificare questa procedura introdotta dal regolamento in controsenso della legge, affinchè le parti non spendano in lunghi giudizi per controversie urgenti che dovrebbero definirsi sollecitamente.

Sugli articoli 987 sino al 1066. — Questa altra serie di articoli è destinata a stabilire le regole della giu-

risdizione penale marittima mercantile, della competenza e della procedura, sia per l'esercizio delle funzioni dei capitani ed ufficiali di porto negli atti di istruttoria pei reati marittimi di competenza dell'autorità giudiziaria, sia per quelle dei giudizi contravvenzionali di loro competenza.

Ora è evidente che per effetto di tanta giurisdizione penale, i predetti capitani ed ufficiali di porto esercitano l'ufficio di istruttori nei crimini e delitti marittimi, e di pretori nei giudizi contravvenzionali; come del pari gli applicati di porto addetti agli uffici circondariali esercitano quelle di cancellieri. Però il regolamento nulla ha provveduto per trasformare l'attuale personale delle Capitanerie di porto; onde assicurare il buono andamento della giustizia penale marittima e far cessare le lagnanze della marineria per gli errori che si commettono nell'esercizio della stessa.

Difatti senza ricorrere alle irregolarità rilevate dalla stampa in parecchi comparimenti marittimi, io posso citare esempi recenti che constano al pubblico. Il Tribunale correzionale di Palermo con sentenza dell'8 marzo 1881 dichiarava non farsi luogo a procedimento a carico del padrone Tursò e del marinaio Dimaio, denunziati nell'agosto del 1880 dal reggente della Capitaneria del porto per reato di sostituzione di comando, in base ad istruttoria irregolarmente fatta da un applicato di porto incompetente e senz'assistenza di cancelliere. E più recentemente la Corte di appello correzionale di Palermo con sentenza del 24 agosto 1881, nella causa a carico del padrone Mancuso e del marinaio Maio, respingeva l'appello del Pubblico ministero e dichiarava non farsi luogo a procedere pel reato di usurpazione di comando a bordo, istruito irregolarmente nell'agosto 1880 dalla predetta Capitaneria di porto. Coteste sentenze già passate in giudicato darebbero diritto al risarcimento dei danni contro il funzionario del porto che promosse inconsultamente siffatti procedimenti penali a carico di tanti onesti marinari.

Perlocchè nell'interesse della giustizia e per garanzia degli imputati occorre una riforma regolamentaria atta a modificare la condizione del personale amministrativo, rinforzandolo con proporzionato elemento legale tanto necessario pel disimpegno delle funzioni giuridiche.

Le sopradette proposte di riforma ai vari articoli del regolamento, congiunte a quelle che sarebbero dipendenti dalle riforme del Codice proposte nella prima parte del presente lavoro, costituiscono un materiale capace di formolare un novello regolamento sopra basi più semplici e più corrette.

Istruzioni pel servizio di sanità marittima

Queste istruzioni del 26 dicembre 1871 emanate dal Ministero dell'interno, quando il servizio di sanità marittima era disimpegnato da un corpo speciale di impiegati sanitari sotto la dipendenza del predetto Ministero, vigono ancora senza alcuna modificazione, non ostante la fusione degli uffici di sanità con quelli dei porti avvenuta per effetto della legge del 1876. Difatti è strano di non aversi finora preparata una riforma regolamentaria di questo servizio, sulla base del nuovo ordine di cose, fatto dalla legge di fusione; talchè ancora vi si parla di uffici e di agenti sanitari che più non esistono.

Però io non mi occuperò di questa parte di riforma esteriore e per così dire superficiale, ma entrerò nel merito delle dette istruzioni rilevando i difetti di quelle disposizioni fondamentali che mal si addicono ai progressi della navigazione e del commercio.

Sugli articoli 89, 93 e 94. — Secondo il primo dei precitati articoli ogni capitano o padrone di nave, nell'approdare in un porto e scalo del regno, devesi recare all'ufficio di sanità per presentargli le carte e fare il costituito. Per effetto della superiore prescrizione non solamente i bastimenti provenienti dall'estero, ma ben pure quelli che partono da un porto del regno e toccano uno o più scali del litorale, sono tenuti a ripetere in ogni approdo la formalità del costituito, con grave perdita di tempo e spesso con pericolo quando si tratta di spiaggia.

Ora è evidente che siffatta disposizione sanitaria, per quanto riguarda la navigazione di cabotaggio, non ha ragione di esistere, oggi che le comunicazioni interne tra un punto e l'altro del litorale del regno sono così rapide e frequenti da rendere inutili sotto il rapporto della salute pubblica le precauzioni per la via di mare. Ed invero a che giova sottoporre a misure sanitarie un bastimento che da Palermo approdi in Trapani, o Marsala e viceversa, quando i passeggeri e le merci vi possono giungere in ferrovia con minor tempo del trasporto marittimo? Se in tempi di invasione o di vicina minaccia di mali contagiosi, le precauzioni sanitarie tra una città e l'altra del litorale possono giustificarsi per tranquillizzare le popolazioni, sono affatto inutili ed inconcludenti in tempi ordinari.

Intanto le dette istruzioni nei tempi ordinari non fanno altre agevolazioni alla navigazione di cabotaggio che quella di esentare da ogni formalità di costituito e dal presentarsi agli uffici di porto, soltanto i legni che navigano entro il raggio di dieci leghe dal luogo di approdo, e quella altresì di dispensare dalla predetta formalità i capitani dei piroscafi in corso regolare di navigazione tra un punto e l'altro del litorale del regno oltre al raggio delle dieci leghe, coll'obbligo però che appena ormeggiati devono riferire all'ufficio il loro arrivo e presentargli una dichiarazione sottoscritta che attesti delle buone condizioni sanitarie del bastimento e degli individui che si trovavano a bordo.

Perlocchè sarebbe una riforma di grande utilità pratica quella di esentare in tempi ordinari tutti i bastimenti a vela e a vapore dall'obbligo delle formalità sanitarie negli approdi di cabotaggio.

Sull'art. 116. — Per effetto della disposizione contenuta nel succennato articolo delle istruzioni in vigore è fatta facoltà agli agenti sanitari, nei casi straordinari di un pericolo imminente e fuori di ogni previsione, di ordinare sotto la loro responsabilità tutte quelle misure che giudicassero indispensabili per la conservazione della pubblica incolumità riferendone contemporaneamente per telegramma o per lettera al Prefetto, da cui dipendono, ed al ministero.

Ebbene, cosa produce cotesta facoltà eccezionale senza limiti e senza criteri? Produce non di rado arbitrii degli agenti sanitari in pregiudizio della navigazione e del commercio, per quali ne risultano danni che trascinano lo Stato nel pericolo della responsabilità pel fatto dei suoi funzionari; e basta per dimostrarlo l'esempio della causa del ca-

pitano norvegiano Thorsen contro il Prefetto della provincia di Palermo nella sua qualità di rappresentante l'Amministrazione di sanità marittima, nella quale venne testè condannato, con sentenza della Corte di appello del 11 settembre 1881, al risarcimento del danno ed alle spese dell'intero giudizio a favore del detto capitano pel fatto della Capitaneria del porto che nel giorno 15 febbraio 1879 respinse indebitamente la nave *Avendal* proveniente da Trieste con patente netta, senza neppure ammetterla al costituito sanitario!

CONCLUSIONE

Tutte le sopra esposte riforme al Codice della marina mercantile, al regolamento per la sua esecuzione ed alle istruzioni di sanità marittima che costituiscono il corpo della nostra legislazione marittima, non potranno mancare di produrre nel loro assieme dei grandi vantaggi, perchè sono fondate sullo studio dell'esperienza ed ispirati sui reclami della marina del commercio. Costesti vantaggi si possono riassumere nei seguenti effetti.

1. Maggiore sicurezza della navigazione, mercè disposizioni più efficaci nel prevenire i casi di sinistri prodotti da dolo, negligenza, imprudenza o imperizia dei capitani.

2. Maggiore guarentigia del commercio e delle sicurtà per effetto di più adatti provvedimenti contro le frodi e le simulazioni delle avarie generali.

3. Maggior risparmio delle spese di armatore per diminuzione di vincoli e di aggravii nell'armamento e nell'esercizio della navigazione.

4. Maggiori agevolezze nell'esercizio delle funzioni dei capitani e padroni mercè la cessazione di tutte quelle inutili formalità che sono causa di perdita tempo e di fastidi.

5. Maggiori facilitazioni a tutte le classi della gente di mare per effetto di disposizioni meno inopportune nell'iscrizione marittima e negli arruolamenti sulle navi.

6. Maggiori agevolezze ai pescatori e barcajoli per abolizione di aggravii nell'esercizio delle loro industrie e del diritto di proprietà dei loro battelli.

7. Speditezza maggiore del servizio marittimo per effetto della semplificazione delle discipline regolamentarie.

8. Maggiore prontezza nella definizione delle controversie civili per riduzione della forma di procedura nei giudizi di competenza marittima.

9. Maggiore esattezza nell'esercizio della giurisdizione penale marittima per trasformazione del personale amministrativo.

10. Economia maggiore della finanza dello Stato per la riduzione del numero degli ufficii marittimi amministrativi.

Tutti questi vantaggi hanno il valore di dare un novello tipo alla legislazione marittima, e di cancellarvi quel carattere burocratico che è stato di tanto danno alla nostra marina mercantile!

MARIO CORRAO.

RIVISTA DELLE BORSE

Firenze, 26 novembre.

Anche questa settimana non è stata punto favorevole al commercio dei valori pubblici e la speranza di una prossima ripresa che erasi concepita al cadere dell'ottava scorsa è stata ben lungi dal realizzarsi. Ragioni politiche e ragioni finanziarie hanno impedito alla speculazione in rialzo di consolidare quel po' di vantaggio ottenuto al terminare della liquidazione quindicinale. Fra le prime dobbiamo annoverare la sfiducia che in generale ha prodotto la nomina del nuovo Gabinetto in Francia. Decisamente il signor Gambetta per i suoi precedenti, per le dichiarazioni di rivincita fatte in varie circostanze, e per gli uomini di cui si è circondato è stato accolto con gran diffidenza non solo fra la gente di affari, ma anche nella gran maggioranza delle persone che non si occupano di speculazioni, e questa diffidenza, se dobbiamo dire la verità, ci è parso che siasi manifestata con maggior vivacità in Francia, che nelle altre nazioni che potrebbero in tempo non lontano diventare il punto di mira dei progetti ambiziosi del primo ministro francese. Fra le cause finanziarie che hanno contribuito a spingere indietro il movimento dei fondi pubblici primeggia l'inasprirsi della crisi monetaria. A Londra infatti la ricerca del denaro in questi ultimi giorni si fece assai più attiva tanto che le case di sconto furono costrette a elevare di 1/4 l'interesse che pagano ai correntisti portandolo a 3 1/2 per cento per gli effetti a vista, e a 3 3/4 per quelli con preavviso di sette giorni. E si crede che si andrà anche più avanti perchè la maggior parte del denaro che si aspetta dall'Australia fu incettato dalle case che sottoscrissero l'imprestito italiano. Anche le notizie venute dagli Stati Uniti non sono molto soddisfacenti. I telegrammi recentissimi recano che il mercato monetario di Nuova York fu nuovamente agitato in causa della sospensione dei pagamenti da parte della Banca di Jersey, sospensione determinata dalle tante speculazioni a cui quell'istituto erasi abbandonato. Inoltre dall'ultimo rendiconto settimanale delle Banche associate rilevasi che la riserva ascende attualmente a sterl. 15,010,000 cioè a sterl. 485,000 di più di quello che prescrive la legge, e sterl. 120,000 meno che la settimana precedente.

A Parigi tutti i valori ebbero prezzi ridotti, ma il 5 0/0 francese fu il più malmenato, e si crede che ciò sia avvenuto dalla voce corsa che il nuovo ministro delle finanze voglia fare un'operazione finanziaria su quel titolo. Non si tratterebbe però di una conversione, ma si vorrebbe ridurlo al 4 1/2 mediante imposta fissa.

A Londra si è fortemente impensieriti dei nuovi ritiri d'oro che avvengono giornalmente alla Banca d'Inghilterra, i quali hanno già cominciato a intaccare fortemente la indebolita riserva. Anche sul mercato libero dello sconto la domanda del denaro si mantiene assai viva, tanto che le firme primarie a tre mesi non si scontarono a meno di 3 3/4 a 3 7/8 per cento. Tutto questo influi sfavorevolmente sul mercato dei valori pubblici, che trascorse meno sostenuto dell'ottava passata.

A Vienna e a Berlino ad eccezione di alcuni titoli speciali, sui quali la speculazione opera costantemente, tutti gli altri furono tenuti in disparte, e vennero quotati con prezzi inferiori ai precedenti.

In Italia i mercati quantunque relativamente sostenuti trascorsero generalmente inattivi, poichè la speculazione un poco per le notizie poco favorevoli venute dalle piazze estere, e in parte per la confusione che domina nei partiti parlamentari, che non lascia intravedere una soluzione pratica e duratura, non osa avventurarsi in vaste operazioni, e preferisce operare con la massima prudenza.

Rendite francesi. — Il 5 0/0 da 116.90 cadeva a 116, il 3 0/0 da 86.20 a 85.30 e il 3 0/0 ammortizzabile da 86.70 a 85.70.

Consolidati inglesi. — Da 100 7/8 declinarono a 100 3/16.

Rendita turca. — A Londra da 13 3/8 cadeva a 12 1/2 per risalire in seguito a 13, e a Napoli fu trattata da 13.60 a 13.80.

Rendita italiana 5 0/0. — Sulle varie piazze italiane si tenne presso a poco sui medesimi prezzi dell'ottava scorsa oscillando da 91.40 a 91.30 in contanti, e da 91.50 a 91.40 fine mese. A Parigi da 89.60 cadeva a 89.10, a Londra da 88.34 a 88 1/4 per risalire poi a 88 3/8 e a Berlino da 89.60 declinava a 87.90.

Rendita 3 0/0. — Ebbe qualche piccola operazione fra 55.20 e 55.40.

Prestiti pontifici. — Il Rothschild da 98.10 saliva a 98.60, il Blount da 89.90 a 90.15, e il cattolico 1860-64 da 92.75 cadeva a 92.45.

Valori bancari. — Ebbero generalmente affari assai modesti e prezzi meno sostenuti dell'ottava scorsa. La Banca nazionale italiana da 2345 discendeva a 2335, la Banca nazionale toscana invariata fra 902 e 905, la Banca toscana di credito quotata a 345, il Credito mobiliare ebbe qualche affare fra 915 e 910, la Banca romana nominale fra 1200 e 1190, la Banca generale invariata fra 638 e 640, il Banco di Roma migliorava da 618 a 624, la Banca di Torino fu contrattata fra 783 e 784 e la Unione delle Banche intorno a 529.50.

Regia dei tabacchi. — Le azioni si contrattarono fra 820 e 824, e le obbligazioni, in oro, intorno a 520.

Valori ferroviari. — Furono generalmente negletti, ma in compenso mantennero le precedenti quotazioni. Le azioni meridionali furono quotate fra 467 e 469; le livornesi fra 413.50 e 414.50; le romane fra 141 e 143; le obbligazioni livornesi C D da 285 a 285; le meridionali da 275 a 277; le maremmane da 462 a 465; e le centrali toscane da 453 a 456.

Credito fondiario. — Non dettero luogo a transazioni degne di nota, e non variarono dai prezzi segnati nella precedente rassegna.

Prestiti Municipali. — Le obbligazioni 3 0/0 del Comune di Firenze furono contrattate da 56.80 a 57; Napoli 1868 da 123.50 a 123.75; Napoli 1871 da 198.50 a 198.75, e Napoli 1877 da 344.25 a 344.50.

Oro e cambi. — Sostenuti e con tendenza a crescere. Si resta: Francia a vista sconto 5 0/0 da 102.25 a 102.50; Londra tre mesi sconto 5 0/0 da 25.50 a 25.55; Germania tre mesi sconto 5 1/2 per cento da 124.75 a 126.50. Pezzi da 20 franchi da 20.52 a 20.54.

NOTIZIE COMMERCIALI

Cereali. — Da circa una quindicina di giorni la tendenza è pesante per la maggior parte dei mercati e nel complesso i grani hanno perduto in questo periodo da circa mezza lira al quintale. E lo stesso avviene all'estero, e nella variabilità dei corsi a Nuova York si trovano le ragioni delle disposizioni che regnano attualmente nel commercio dei grani. Infatti si è discesi su quel mercato a 1 doll. 43 1/4 per dicembre e 1 doll. 46 3/4 per gennaio. Le esportazioni dagli Stati Uniti per l'Europa sono in leggiero aumento in confronto della settimana precedente: al 15 novembre erano di 1,000,000 bus. per l'Inghilterra e di 467,000 per il continente contro 684,000 e 360,000 alla data del 7. Lo stock visibile ha un po' diminuito: 21,058,000 bushers contro 2,156,000 all'11 novembre. Gli affari per i quattro mesi da marzo in grani e farine, godettero una certa animazione, durante la decorsa settimana. La quantità di grani esistente negli Stati Uniti è più considerevole che nol fu nel decorso anno, la cifra delle esportazioni molto inferiore a quella che era nell'epoca corrispondente del 1880; i corsi dei mercati americani più elevati in questa campagna senza che nulla sembri giustificarli, sono altrettante ragioni per restituire la fiducia ai venditori del consegnabile.

I prezzi praticati durante l'ottava furono i seguenti: — A Livorno i grani teneri bianchi si venderono da L. 27.25 a 28.75 al quint.; e i granturchi da L. 18.25 a 20.50 — A Firenze si praticò da L. 29.50 a 30.50 al quintale per i grani teneri bianchi, e da L. 27.75 a 28.75 per i rossi. — A Bologna i grani della provincia si venderono da L. 29 a 29.50 al quint.; i risoni da L. 22.50 a 23 e i granturchi da L. 21.50 a 22.50 — A Ferrara mercato con pochi affari. I grani deboli fra L. 27.50 a 28.50 al quintale, e i granturchi da L. 20.25 a 20.75. — A Modena i risoni si venderono da L. 21 a 22 al quintale e i fagioli bianchi da L. 27 a 27.50. — A Verona prezzi deboli per i grani e sostenuti per i granturchi bene stagionati. — A Milano i grani si contrattarono da L. 26 a 29.50 al quint.; i granturchi da L. 21 a 23 e i risi nostrali fuori dazio da L. 28.50 a 38.50 — A Novara i risi nostrali ottenendo da L. 23 a 24.60 all'ettol. e i bretoni da L. 22 a 23. — A L'avia sui risi si praticò da L. 29 a 33.50 al quint. — A Torino i grani fecero da L. 28 a 31.25 al quintale; i granturchi da L. 20 a 24.75; la segale da L. 21 a 24; e il riso bianco fuori dazio da L. 28 a 38.50. — A Genova calma e prezzi a favore dei compratori. I grani nostrali si venderono da L. 28.25 a 31 al quintale; e i grani provenienti dal Danubio, dalla Polonia e dal Mar Nero da L. 24 a 26, 25 all'ettolitro. — In Ancona i prezzi praticati furono di L. 27 a 28.50 al quint. per i grani e da L. 21 a 22 per i granturchi. — A Napoli in Borsa i grani pronti si quotarono a D. 2,86 al tomolo e per dicembre a 2,88; e a Bari i grani bianchi fecero da L. 29 a 30 al quint. a bordo e i rossi da L. 28 a 29.

Vini. — Il commercio dei vini trovasi adesso in calma e volendo disfarsi di grosse partite i venditori sono costretti a concedere qualche riduzione. — A Torino i vini di prima qualità si contrattarono da L. 52 a 62 all'ettol. daziato e quelli di seconda da L. 44 a 50. — A Congo i prezzi correnti sono da L. 32 a 64 all'ettol. a seconda della qualità. — A Casalmonteferrato si praticò da L. 40 a 50 per i vini nuovi e da L. 24 a 30 per i vini vecchi rifermentati. — A Genova si fece: Scoglietti vecchio L. 44, d. nuovo L. 42, Riposto vecchio L. 37, Castellamare d. a L. 39, d. bianco L. 34, Calabria nuovo a L. 44, Napoli nuovo prima qualità L. 42 a 43, e d. nuovo seconda qualità da L. 34 a 38 l'ettol. — A Livorno mercato sostenuto. I piano di Pisa si venderono da L. 21 a 23; i Maremma da L. 28 a 30; i Pontedera e gli Empoli da L. 32 a 34 e i Firenze a L. 40 il tutto per soma di

94 litri sul posto. — A *Sirna* i prezzi variarono da L. 25 a 32 all'ettol. — A *Viterbo* le vendite fatte ragguagliarono intorno a L. 40 all'ettolitro. — *Gallipoli* i mosti volgono a D. 13 la salma di litri 175, e i vini chiariti D. 15. — A *Gioia* i prezzi variano da L. 33 a 35 l'ettolitro con pochi compratori. A *Bari* per gli scelti si praticò da L. 30 a 36 e per i mercantili da L. 24 a 27. — A *Messina* i Faro fecero da L. 42 a 45 all'ettol. franco a bordo; i *Milazzo* da L. 44 a 47; gli *Scoglietti* da L. 32 a 35; i *Riposto* da L. 29 a 34, i *Pachino* da L. 31 a 34 e i *Calabria* da L. 35 a 38.

Sete. — Si ebbe ancora una settimana di moderate transazioni. Devesi però avvertire che ciò non ostante i prezzi delle sete conservarono tutta la loro fermezza e la loro ottima tendenza. Sarebbe difficile citare una vendita che accenni a facilitazioni e non fu raro il caso di trovare per alcuni articoli, specialmente in sete greggie 9₁₀, 11₁₃, 12₁₄ di buon incannaggio, aumentate le pretese e più spiccata la fermezza.

A *Torino* le greggie 10₁₂ di prim'ordine si venderono a L. 60 e gli organzini extra 28₃₀ semplice lavoro a 73. — A *Milano* le greggie 9₁₀ classiche prima e seconda qualità ottennero da 61 a 63 lire, da 58 a 60 e da 56 a 57; un 10₁₁ nelle stesse qualità pagavasi circa una lira meno, così un 11₁₂ ed un 12₁₃ classico prima, seconda e terza qualità da 58 a 60, da 56 a 57, da 54 a 55 e da 51 a 52.

Gli organzini 18₂₀ si tennero da 71 a 72 per qualità classiche, e da 69 a 70, e 66 a 68 per una prima e seconda qualità.

Le trame a due capi 20₂₂ si realizzavano intorno a 70 lire, ed un 24₂₆ classico, e prima qualità da 68 a 69, e da 64 a 65. — A *Lione* la tendenza si mantiene buona specialmente per le sete lavorate e a *Marsiglia* a sete fini e bozzoli si contrattarono con prezzi sostenuti.

Lane. — Sempre sostenute per tutte le provenienze. A *Livorno* i prezzi praticati furono di L. 140 a 145 per la Catania sudicie; di L. 270 per dette lavate; di L. 135 per Messina sudicie; di L. 240 per dette lavate; di L. 135 a 140 per le Grecia sudicie; di L. 260 per dette lavate e di L. 240 per le Soria lavate il tutto al quintale. — A *Marsiglia* transazioni piuttosto attive specialmente per le provenienze dall'America. Le *Aboudhia Larrache* si venderono a fr. 175 al quintale; le *Moussoul* a fr. 145; le *Tripoli bianche lavate* a fr. 245 e le *Grecia* a fr. 125. In *Anversa* la vendita delle lane della *Plata* continua con molta fermezza e con aumento di 10 a 15 cent. sui prezzi pagati prima della vendita pubblica.

Oli d'oliva. — Tuttora sostenuti quantunque il nuovo raccolto cominci a fare concorrenza al vecchio. A *Messina* i pronti gialli di prima qualità si contrattarono a L. 83.40 al quintale, e per gennaio-febbraio prossimi a L. 84.53. — A *Bari* i prezzi esterni furono di L. 105 a 142 al quintale. — A *Napoli* in Borsa i *Gallipoli* si quotarono a D. 29.80 la salma e per marzo 29.45 e i *Gioia* a D. 76 3/4 per la prima scadenza e a 79 1/2 per la seconda, il tutto per botte. — A *Firenze* i prezzi correnti sono di L. 70 a 82 per soma di chilogrammi 61.200 sul posto. — A *Livorno* si praticò a L. 110 a 115 al quintale sul posto per i *Maremma*, di L. 140 a 145 per i *Lucca* e da 118 a 121 per i *Romagna*. — A *Genova* gli oli di *Ponente nuovi resi* a San *Pierdarena* realizzarono da L. 108 a 110 al quintale e a *Diano Marino* i nuovi mosti da L. 90 a 100.

ESTRAZIONI

Prestito 5 p. c. città di Milano 1860 (di 16,000,000 in obbligaz. da L. 3000, 1000 e 500). — 6.^a estrazione annuale, 4 ottobre 1881.

N. 78 obbligazioni, serie I, rimborsabili in L. 3000 ciascuna:

N.	21	55	67	134	166	177	194	207
244	283	295	312	362	419	420	435	438
603	610	613	624	653	667	670	730	747
796	817	846	849	867	890	892	969	1024
1054	1065	1075	1087	1110	1123	1145	1199	1209
1288	1404	1440	1442	1537	1627	1649	1692	1705
1770	1772	1819	1826	1860	1865	1871	1932	1985
2055	2068	2113	2137	2177	2272	2275	2301	2312
2331	2368	2419	2453	2474	2487	2493.		

N. 127 obbligazioni, serie II, rimborsabili in L. 1000 ciascuna:

N.	2551	2576	2580	2606	2610	2637	2686	2731
2780	2816	2840	2867	2881	2893	2906	2909	2951
2959	2990	2992	3004	3031	3121	3141	3188	3244
3271	3267	3273	3281	3378	3381	3385	3479	3536
3596	3634	3652	3663	3674	3710	3765	3770	3838
3848	3915	3929	3948	3971	4002	4011	4014	4122
4179	4183	4255	4291	4324	4331	4367	4402	4415
4442	4472	4522	4542	4621	4686	4777	4813	4827
4869	4871	4901	4909	4981	5023	5087	5134	5141
5179	5208	5228	5283	5284	5294	5354	5372	5401
5442	5509	5512	5547	5552	5555	5595	5598	5604
5647	5736	5772	5773	5775	5785	5821	5842	5915
5931	5939	5979	6066	6086	6088	6146	6213	6226
6237	6245	6266	6318	6319	6364	6404	6434	6476
6494	6496.							

286 obbligazioni, serie III, rimborsabili in L. 500 ciascuna.

N.	6508	6557	6558	6651	6653	6740	6747	6803
6807	6310	6845	6870	7002	7019	7037	7049	7059
7129	7191	7192	7246	7272	7349	7355	7383	7441
7463	7484	7490	7527	7565	7613	7624	7647	7650
7709	7726	7730	7731	7740	7747	7762	7784	7786
7802	7896	7950	7964	7986	8003	8013	8085	8090
8145	8201	8216	8260	839	8328	8469	8470	8552
8566	8587	8619	8687	8810	8854	8893	8986	8997
8998	9002	9018	9045	9059	9117	9123	9131	9136
9162	9170	920	9224	9235	9273	9311	9313	9328
9362	9391	9405	9421	9454	9506	9510	9555	9574
9605	9638	9663	9692	9702	9716	9750	9825	9850
9921	9951	9967	10186	10224	10229	10272	10326	
10333	10337	10366	10446	10481	10520	10570		
10581	10602	10612	10616	10638	10648	10664		
10745	10772	10793	10838	10846	10851	10867		
10876	10899	10909	10963	10972	11047	11109		
11196	11200	11270	11309	11351	11364	11414		
11465	11478	11480	11485	11503	11544	11575		
11638	11657	11666	11668	11689	11700	11722		
11738	11788	11790	11817	11845	11905	11938		
11963	11970	12028	12043	12060	12076	12083		
12097	12128	12130	12286	12290	12296	12297		
12306	12307	12344	12423	12453	12460	12479		
12543	12558	12565	12574	12576	12637	12652		
12686	12755	12700	12899	12906	12915	12925		
12930	12939	12953	12961	12982	13013	13039		
13081	13123	13128	13134	13162	13180	13239		
13256	13267	13275	13277	13279	13286	13328		
13333	13342	13405	13495	13513	13559	13593		
13597	13603	13654	13700	13720	13781	13791		
13816	13821	13842	13885	13932	13982	14055		
14128	14149	14238	14358	14390	14414	14468		
14498	14512	14552	14558	14566	14650	14727		
14809	14879	14881	14925	14937	14946	14970		
14975	15007	15090	15119	15145	15148	15152		
15157	15166	15217	15264	15341	15355	15375		
15382	15390	15402.						

Pagamenti, dal 2 gennaio 1882, per le obbligazioni aventi i coupon di scadenza al 1° gennaio e 1° luglio;

e dal 1° aprile successivo per le obbligazioni aventi i coupon di scadenza al 1° aprile e 1° ottobre, in Milano, Cassa Municipale.

Prestito città di Arezzo 1868 (obbligaz. da L. 200).
— 14^a estrazione annuale, 20 ottobre 1881.

N.	15	31	33	34	41	44	52	70	74	106	107
	113	140	154	188	201	203	223	236	254	277	278
	301	320	340	348	359	429	440	454	468	482	
	500	514	577	600	638	664	666	698	725	751	761

769	798	830	883	926	956	1005	1007	1048	1053
1092	1097	1102	1111	1115	1123	1155	1172	1177	
1227	1246	1247	1268	1272	1284	1309	1317		
1391	1414	1424	1465	1469	1486	1530	1620		
1625	1649	1681	1693	1752	1761	1766	1816		
1852	1883	1890	1998	2050	2058	2065	2167		
2224	2330	2397	2400.						

Rimborso, in L. 200, col premio di L. 10 per obbligazione, dal 30 novembre 1881, ad Arezzo, Cassa Comunale.

AVV. GIULIO FRANCO *Direttore-proprietario.*

EUGENIO BILLI *gerente responsabile*

STRADE FERRATE ROMANE

A V V I S O

La società delle Strade Ferrate Romane, volendo procedere all'ampliamento e sistemazione del piazzale alla Stazione di S. Giovanni, apre una gara a schede segrete fra coloro che volessero concorrervi.

Il capitolato registrato a Firenze il 15 corrente al N. 5498 ed al quale sono uniti 6 disegni, sarà ostensibile dal 18 andante nell'Ufficio dell'Ing. Ispettore Capo della 2^a Sezione del Mantenimento, situato alla Stazione Centrale di Firenze.

Ogni concorrente per essere ammesso alla gara dovrà versare nella Cassa Centrale della Società in Firenze, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 2300 in danaro, ovvero in rendita del valore corrispondente al corso del giorno, in Cartelle del Debito Pubblico Italiano al Portatore od in Titoli della Società direttamente garantiti dallo Stato.

Le offerte dovranno essere redatte in carta da bollo da una lira e presentate alla Direzione Generale non più tardi delle ore 12 meridiane del giorno 30 corrente in buste suggellate sulle quali, oltre alla firma del concorrente, dovrà esservi l'indicazione:

Offerta per l'accollo dei lavori da eseguirsi alla stazione di S. Giovanni.

Quei concorrenti che non avessero già in acollo dei lavori in corso sulle linee sociali, dovranno insieme alla offerta presentare un Certificato d'idoneità rilasciato da un Ingegnere Capo delle Ferrovie Italiane, del Genio Civile o di un Ufficio Tecnico Provinciale.

L'Amministrazione si riserva piena libertà di scegliere fra gli offerenti quello che crederà preferibile sotto tutti i rapporti, quand'anche questi non avesse offerto il maggior ribasso, ciò senza alcun obbligo di dichiararne i motivi; essa si riserva del pari la facoltà di rifiutare anche tutte le offerte, volendo rimanere perfettamente libera.

L'aggiudicazione definitiva dell'accollo s'intende però subordinata alla sanzione del Governo.

Firenze, 17 Novembre 1881.

(C. 3970)

LA DIREZIONE GENERALE

STRADE FERRATE ROMANE

(Direzione Generale)

PRODOTTI SETTIMANALI

38ª Settimana dell' Anno 1881 — Dal dì 17 al dì 23 Settembre 1881.
(Dedotta l'Imposta Governativa)

(C. 3970)

	VIAGGIATORI	BAOAGLI E CANI	MERCANZIE		VETTURE Cavalli e Bestiame		INTROITI supplementari	Totali	Chilometri esercitati	MEDIA del prodotto chilometrico annuo
			Grande Velocità	Piccola Velocità	Grande Velocità	Piccola Velocità				
Prodotto della settimana	319,19202.	11,944.40	43,953.79	201,700.39	60,673.40	1,352.28	2,952.21	591,368.55	1,681	18,343.62
Settimana cor. 1880	317,463.30	14,131.55	45,137.18	236,864.66	5,678.48	997.92	2,678.74	622,376.33	1,681	19,353.36
Differenza } in più	1,723.72	" "	" "	" "	4,994.98	954.36	273.47	" "	" "	" "
	" "	2,207.15	1,183.39	35,564.27	" "	" "	" "	31,008.28	"	1,014.74
Ammontare dell' Esercizio dal 1. gen. al dì 23 settem. 1881	11,730,324.50	558,669.44	1,933,945.11	8,634,704.02	330,400.29	66,827.07	15,957.77	23,365,824.20	1,681	19,073.24
Periodo corris. 1880	11,022,819.81	538,502.83	1,826,030.97	7,702,098.54	271,784.98	49,753.04	86,643.81	21,497,633.33	1,681	17,595.59
Aumento	707,504.69	20,166.56	112,914.14	932,605.48	58,616.01	17,074.03	19,309.96	1,868,190.87	"	1,477.65
Diminuzione	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "	" "

SOCIETÀ ITALIANA

PER LE

STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si porta a conoscenza dei Signori Sottoscrittori alle 100,000 nuove Azioni di questa Società ferroviaria, che il R. Decreto di autorizzazione all' aumento del capitale sociale è stato emanato in data 20 corrente e da quest' epoca soltanto si è potuto procedere alla preparazione dei Certificati provvisori delle dette Azioni.

In conseguenza, la ricevuta del 2° versamento in L. 100, chiamato per il giorno 30 del volgente mese, sarà ancora rilasciata sullo stesso foglio portante la ricevuta provvisoria del 1° versamento, ed i Certificati provvisori saranno poi consegnati contro restituzione delle succitate ricevute provvisorie di cassa a partire dal 15 Dicembre prossimo dalle stesse Case presso le quali fu fatta la sottoscrizione, a forma di quanto era stabilito nel programma d' emissione.

Firenze, li 25 Novembre 1881

LA DIREZIONE GENERALE